Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 9 gennaio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

Regione Abruzzo

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 gennaio 1984, n. 2.

Modifica dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507, è sostituito dal seguente:

« Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a nove mesi dalla salatura che può avvenire durante tutto l'arco dell'anno. E' escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).

Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Avviso di rettifica al decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 745: « Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 358 del 31 dicembre 1983).

Nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... legge 22 aprile 1982, n. 187 ... », leggasi: « ... legge 29 aprile 1982, n. 187 ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 1983.

Certificazione acustica dei velivoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 771 del codice della navigazione aerea, come sostituito dall'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;

Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 213, che dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformità alla normativa emanata in materia dalla Comunità economica europea (C.E.E.);

Vista la direttiva (CEE) n. 80/51 del 20 dicembre 1979, concernente la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici così come modificata dalla successiva direttiva (CEE) n. 83/206 in data 21 aprile 1983;

Attesa la necessità di integrare la normativa C.E.E. sull'obbligo del certificato acustico con disposizioni nazionali che consentano di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico e ordinato;

Visto il regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano (R.A.I.) approvato con decreto del Ministro dei trasporti in data 24 maggio 1965, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, nonché dello statuto del R.A.I., di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1876;

Viste le successive modifiche e integrazioni del suddetto regolamento tecnico del R.A.I., approvate con decreti del Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 20 dello statuto del R.A.I., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1971, n. 285, sostitutivo del precedente statuto;

Considerato che nel caso di specie il recepimento della direttiva C.E.E. non deve essere attuato secondo le modalità di cui all'art. 1 della legge n. 213/1983 in quanto il principio generale della direttiva stessa e cioè l'istituzione del certificato acustico non richiede il recepimento con decreto del Presidente della Repubblica essendo già contenuto nell'art. 9 della suddetta legge n. 213/1983;

Ritenuto pertanto che la normativa della C.E.E. in materia di limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici debba essere recepita con decreto del Ministro dei trasporti, ai sensi della specifica previsione di cui all'art. 10 della citata legge n. 213/1983;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1984 l'impiego di qualsiasi velivolo subsonico civile a reazione o velivolo civile ad elica immatricolato nel Registro aeronautico

nazionale e rientrante in una delle categorie di cui ai capitoli 2, 3, 5 e 6 della parte 216 del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano è consentito solo se il velivolo è in possesso del certificato acustico di cui all'art. 771 del codice della navigazione.

Art. 2.

Il certificato acustico è rilasciato dal Registro aeronautico italiano sulla base di idonea documentazione tecnica da cui risulti che il velivolo possiede requisiti almeno pari a quelli contenuti nella parte 216 del proprio regolamento tecnico.

Il certificato acustico ha le caratteristiche di cui al modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Il certificato acustico rilasciato da competente autorità di altro Stato membro della C.E.E. viene riconosciuto dal R.A.I. ai fini del rilascio del proprio certificato.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1984 i velivoli civili ad elica il cui peso massimo certificato al decollo non superi i 5.700 kg e i velivoli subsonici civili a reazione che non rientrino in una delle categorie di cui ai capitoli 2, 3, 5 e 6 della parte 216 del regolamento tecnico del R.A.I. non possono essere immatricolati nel Registro aeronautico nazionale se non siano in possesso del certificato acustico di cui all'art. 771 del codice della navigazione.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, in deroga al disposto di cui al precedente art. 4, può, previa presentazione di idonea documentazione da parte del proprietario, consentire, con proprio provvedimento, l'immatricolazione nei seguenti casi:

a) velivoli civili ad elica la cui ultima registrazione risulti presso uno degli altri Stati membri della C.E.E. purché tali velivoli siano impiegati esclusivamente su territorio nazionale oppure, previo assenso, sul territorio degli altri Stati membri della C.E.E.;

b) velivoli che non soddisfano alle norme applicabili per la certificazione acustica qualora possano essere equipaggiati, entro e non oltre due anni dalla data d'immatricolazione, in modo da soddisfare a tali norme quando:

1) per il tipo di velivolo esiste un equipaggiamento sostitutivo appropriato;

2) il velivolo munito di tale equipaggiamento soddisfa le norme per la certificazione acustica;

3) tale equipaggiamento è realmente disponibile;

4) tale equipaggiamento è stato ordinato;

c) velivoli già immatricolati in altro Stato membro della C.E.E. ed impiegati in Italia per averne acquisito la disponibilità in relazione a contratto di locazione a riscatto stipulato anteriormente al 1° luglio 1979;

d) velivoli impiegati in sostituzione di altri distrutti per incidente aereo e non sostituibili con velivoli dello stesso tipo muniti di certificato acustico purché l'istanza di immatricolazione sia prodotta entro un anno dall'evento;

e) velivolo di interesse storico.

Art. 6.

Fatto salvo il disposto dell'art. 1 a partire dal 1° gennaio 1987 non è consentito l'impiego dei velivoli subsonici civili a reazione immatricolati nel Registro aeronautico nazionale qualora siano sprovvisti del certificato acustico.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile può concedere deroghe temporanee a quanto disposto al comma precedente qualora l'esercente del velivolo fornisca formale impegno a sostituire il medesimo entro e non oltre il 31 dicembre 1988 con altro velivolo disponibile sul mercato in possesso di certificato acustico rilasciato ai sensi del capitolo 3 della parte 216 del regolamento tecnico del R.A.I.

Art. 7.

In singoli casi eccezionali e previa presentazione di idonea richiesta documentata il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile può autorizzare l'utilizzazione temporanea nel territorio della Repubblica italiana di velivoli che in base alle disposizioni del presente decreto non potrebbe essere immessi in circolazione.

Può essere inoltre autorizzato l'impiego di velivoli ad elica civili con peso massimo certificato al decollo superiore a 5.700 kg, specificatamente progettati e prodotti in pochissime unità, utilizzati per il trasporto di prodotti dell'industria aeronautica di dimensioni eccezionali e che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni del presente decreto, purché operino solo sul territorio della Repubblica italiana o, previo assenso, su quello di altri Stati membri della C.E.E. Prima del rilascio di tale autorizzazione il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile deve informare la commissione della C.E.E.

Art. 8.

Per i velivoli immatricolati in uno degli Stati membri della C.E.E., il certificato acustico, o altra apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità di quello Stato ha la stessa validità di quello prescritto ai sensi dell'art. 771 del codice della navigazione per i velivoli immatricolati in Italia.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 non è più consentito l'impiego nel territorio della Repubblica italiana dei velivoli subsonici civili a reazione che non siano immatricolati in uno Stato membro della C.E.E. e che non soddisfino a requisiti almeno pari a quelli previsti dalle norme acustiche di cui al capitolo 2 della parte 216 del regolamento tecnico del R.A.I.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile può concedere deroghe temporanee a quanto stabilito al precedente comma quando l'esercente fornisca la prova dell'impossibilità economica o tecnica di servire gil aeroporti situati nel territorio della Repubblica italiana con velivoli rispondenti alle specificazioni di cui al comma precedente. Le deroghe di cui sopra devono cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1983

Il Ministro: SIGNORILE

Mod. R.T. 15

N.

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

CERTIFICATO ACUSTICO

(Noise Certificate)

1. Marche di nazionalità e registrazione *(Nationality and registration marks)*	2. Costruttore e tipo dell'aeromobile *(Manufacturer and Manufacturer's designation of Aircraft)*	3. Numero di costruzione *(Aircraft Serial Number)*

4. Il presente Certificato è rilasciato secondo la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale del 7 dicembre 1944, il Codice della Navigazione, il Regolamento Tecnico del Registro Aeronautico Italiano e le norme di cui alle annotazioni.
(This Certificate is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, to the «Codice della Navigazione», to the «Regolamento Tecnico del Registro Aeronautico Italiano» and to the rules in notes).

5. Annotazioni
(Notes)

Ogni variante del presente Certificato deve essere fatta solo da Funzionari o Rappresentanti del Registro Aeronautico Italiano.
In caso di smarrimento del presente Certificato, il proprietario dell'aeromobile o chi per esso dovrà darne immediata comunicazione alla più vicina autorità italiana ed al Registro Aeronautico Italiano.
Chiunque rinvenisse il presente Certificato deve consegnarlo alla locale Autorità di polizia per l'inoltro immediato al Registro Aeronautico Italiano - Via del Tritone, 169, ROMA.
(Anyone finding this Certificate should take it immediately to the local police authority who will forward it to Registro Aeronautico Italiano - Via del Tritone 169, Roma - Italy).

Roma, ...

Il DIRETTORE GENERALE

....

(44)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 gennaio 1984.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del tribunale di Bergamo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Brescia, in data 5 dicembre 1983, con la quale si comunica che nei giorni 24, 25, 30 novembre e 1° dicembre 1983, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente, il tribunale di Bergamo non è stato in grado di funzionare;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo nei giorni 24, 25, 30 novembre e 1° dicembre 1983, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici medesimi o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei predetti giorni o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 4 gennaio 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

(48)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1983.

Affidamento del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1984-86 e determinazione della misura dell'aggio di riscossione per l'anno 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso:

che ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1926/1938, è stato conferito all'Automobile club d'Italia, con decreto interministeriale n. 3/3455-82 del 23 novembre 1982, l'incarico per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1981-83;

che devesi procedere alla designazione dell'istituto di diritto pubblico incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1984-86;

Considerato:

che, al fine di non pregiudicare la migliore efficienza operativa del servizio in questione, anche in relazione alle modifiche delle specifiche procedure automatizzate di gestione e di controllo rese necessarie dalle innovazioni normative introdotte dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 56, che, per il raggiungimento della piena funzionalità, rendono indispensabile una necessaria continuità di conduzione, appare opportuno mantenere anche per il triennio 1984-86 l'affidamento all'Automobile club d'Italia del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno;

che, dopo approfondita valutazione dei costi inerenti all'attuazione del servizio e dell'incidenza delle nuove procedure introdotte in relazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 56, si ritiene congruo determinare l'aggio di riscossione per l'anno 1984 nella misura del sei per cento;

Decreta:

Art. 1.

L'Automobile club d'Italia - ACI, istituto di diritto pubblico, è confermato per il triennio 1984-86 nell'incarico di provvedere, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei comuni della Repubblica nei quali si applica il tributo in questione.

Art. 2.

L'aggio dovuto all'ACI per la riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1984 è determinato nella misura del sei per cento.

Roma, addì 22 dicembre 1983

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(49)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 novembre 1983, n. **754**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare un legato.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali (A.N.F.Fa.S.), in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 5.000.000, disposto dalla sig.ra Itala o Itala Maria Maneglia, in favore della sezione di Biella, con testamento pubblico 27 febbraio 1981, pubblicato in data 20 marzo 1981, n. 28011 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Fulcheris, notaio in Biella (Vercelli), registrato a Biella in data 24 marzo 1981 al n. 1765, destinato all'acquisto di attrezzature per il centro di ergoterapia gestito dalle sezioni di Biella e Gaglianico.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1983
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 325

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3436/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3437/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3438/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2729/81 per quanto concerne la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni formaggi esportati verso l'Australia.

Regolamento (CEE) n. 3439/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che stabilisce le condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Australia.

Regolamento (CEE) n. 3440/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 3441/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3409/83 che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 340 *del* 6 *dicembre* 1983.

(324/C)

Regolamento (CEE) n. 3442/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3443/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3444/83 della commissione, del 2 dicembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 3445/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla metenamina (DCI) (esametilentetrammina), della sottovoce 29.26 B II a) della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3446/83 della commissione, del 5 dicembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni oggetti di vetri, della voce 70.13 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3447/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, relativo alla sospensione della pesca alla sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3448/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che modifica, per quanto concerne il settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 3449/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Polonia nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 3450/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2957/83 e che porta a 200.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Regolamento (CEE) n. 3451/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2958/83 e che porta a 300.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 3452/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che abroga il regolamento (CEE) n. 2898/83 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al metanolo, della sottovoce 29.04 A I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3453/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 3454/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3455/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Informazione sulla data di entrata in vigore del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele.

Pubblicati nel n. L 342 *del* 7 *dicembre* 1983.

(325/C)

Regolamento (CEE) n. 3456/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3457/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3458/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3459/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3460/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3461/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3462/83 della commissione, del 6 dicembre 1983, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1496/80 concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti.

Regolamento (CEE) n. 3463/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 3464/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3465/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3466/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la ventesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 3467/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3468/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Pubblicati nel n. L 345 *dell'*8 *dicembre* 1983.

(326/C)

Regolamento (CEE) n. 3469/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3470/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3471/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3472/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'Angola a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3473/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, relativo alla fornitura di fiocchi d'avena alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3474/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, relativo alla fornitura di riso lavorato alla Lega delle società della Croce rossa a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3475/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3476/83 della commissione, del 7 dicembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3477/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3478/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 3479/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che abroga gli importi supplementari per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 3480/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che abroga gli importi supplementari per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3481/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 3482/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo R III.

Regolamento (CEE) n. 3483/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, relativo alla soppressione della conclusione di contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da pasto del tipo A III.

Regolamento (CEE) n. 3484/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 12 dicembre 1983 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3485/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3486/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3487/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3488/83 della commissione, dell'8 dicembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Pubblicati nel n. L 347 *del* 9 *dicembre* 1983.

(327/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 ottore 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore confezioni abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore confezioni abbigliamento operanti nel comune di Atri (Teramo), è prolungata per un trimestre.

(56)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.F.E.A. industriale, con sede e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), è prolungata al 29 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.F.E.A. industriale, con sede e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), è prolungata al 28 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti in Pallanzeno (Novara) e Villadossola (Novara), è prolungata al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti in Pallanzeno (Novara) e Villadossola (Novara), è prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Maria Ceretti, con sede in Pallanzeno (Novara) e stabilimenti in Pallanzeno (Novara) e Villadossola (Novara), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.I.S.O. di Mergozzo (Novara), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.I.S.O. di Mergozzo (Novara), è prolungata al 31 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loro Milan, sede e stabilimento in Trivero (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1982 al 25 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novamec, con sede in Novara, è prolungata al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novamec, con sede in Novara, è prolungata al 7 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novamec, con sede in Novara, è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novamec, con sede in Novara, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura Cardata di Pratrivero S.a.s., con sede in Trivero, frazione Pratrivero (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 30 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Off. mecc. O.M.B., con sede in Cerano (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 21 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Off. mecc. O.M.B., con sede in Cerano (Novara), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Off. mecc. O.M.B., con sede in Cerano (Novara), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma, con sede a Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1982 al 29 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma, con sede a Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olma, con sede a Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), è prolungata al 29 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Vetrofax, con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Vetrofax, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.T., con sede in Cumiana (Torino), è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.T., con sede in Cumiana (Torino), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in San Grato di Lodi ed uffici in Milano, è prolungata al 19 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(57)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia) alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di magistero:

pedagogia.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di architettura:

arte dei giardini.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:

elettronica industriale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

enzimologia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di magistero:

storia del teatro e dello spettacolo.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

arte mineraria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(31)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Al colonnello f. (cr) O.A.P.O.P.E. Valente Emidio, nato a Cerignola (Foggia) il 17 settembre 1921. — Ufficiale pilota di elicottero ha dedicato gran parte della sua lunga e brillante carriera all'ammodernamento dell'Aviazione leggera dell'Esercito nella piena coscienza del ruolo fondamentale dell'elicottero in un moderno contesto operativo. Quale capo sezione ALE dell'ufficio ricerche e studi dello stato maggiore dell'Esercito ha profuso tutta la sua intelligenza e tutte le sue energie nell'elaborazione di una politica dei materiali dell'ALE che elevasse a livelli significativi l'efficienza della Forza armata. In tale contesto avendo intuito per primo la necessità di una nuova formula dell'elicottero d'attacco, che consentisse all'Esercito di acquistare un vero ed efficace sistema d'arma compatibile con le risorse finanziarie della Nazione, divenne convinto sostenitore del progetto A 129 e degli importanti traguardi operativi, tecnologici ed industriali che lo stesso avrebbe permesso di conseguire. A questa sua appassionata dedizione si deve senz'altro gran parte del merito della realizzazione del progetto, orgoglio della Forza armata prima ancora che dell'industria italiana. — Roma, 1° settembre 1976-31 ottobre 1983.

(32)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento CIP n. 28/1983: « Cassa conguaglio per il settore elettrico - Aliquote definitive onere termico per il 1982 ed aliquote provvisorie per l'anno 1983 - Applicazione provvedimenti CIP n. 45/79 e n. 15/82 - Anticipazioni disponibilità dal conto onere termico al conto integrazioni tariffarie ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 358 del 31 dicembre 1983).

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 10014, al quarto comma delle premesse, invece di: « Viste... CIP n. *49/79*... », leggasi: « Viste... CIP n. *45/79*... »;

a pag. 10015, punto *b*), undicesimo capoverso, invece di: « Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo . . . . . *144*,9935927204 »;

leggasi:

« Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo . . . . . *114*,9935927204 »;

a pag. 10015, punto *c*), primo capoverso, invece di: « *Margherita* Levante della *SEIM*... », leggasi: « *Margherita* Levante della *SELM*... »;

a pag. 10015, punto *d*) decimo capoverso, invece di: « Centrale di Tavazzano dell'ENEL: ... 370 *KVA*... »,

leggasi:

« Centrale di Tavazzano dell'ENEL: ... 370 *MVA*... »;

a pag. 10015, punto 3), l'indicazione in parentesi (1° novembre-31 dicembre) va riferita solo all'anno 1979 e non agli anni 1980, 1981 e 1982.

(51)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1984

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 settembre 1978, 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, 5 marzo 1981, 5 ottobre 1981, 15 dicembre 1981 e 14 ottobre 1982 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977; n. 90 del 31 marzo 1979; n. 21 del 22 gennaio 1979; n. 35 del 5 febbraio 1981; n. 206 del 29 luglio 1981; n. 214 del 5 agosto 1982; n. 43 del 18 febbraio 1982; n. 325 del 25 novembre 1982;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 45/46 del 10-17 novembre 1983 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 165, sopracitato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di maggio e novembre 1984 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, biologo, geologo e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1982-83 purché conseguano il titolo accademico entro il 28 aprile 1984 nonché i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati nonché quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1983-84 e della sessione autunnale purché conseguano il titolo accademico entro il 17 novembre 1984.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 31 marzo 1984, alla seconda sessione non oltre il 20 ottobre 1984 alla segreteria dell'Università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 20 ottobre 1984 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'Università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulta se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'Università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico; che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I laureati in scienze biologiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa Università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'Università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare le domande e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

Dottore commercialista, Trento;
Attuario, Roma;
Medico chirurgo, Bologna;
Chimico, Bologna;
Farmacista, Bologna;
Ingegnere, Bologna;
Veterinario, Bologna;
Architetto, Venezia;
Dottore forestale, Firenze;
Dottore agronomo, Firenze;
Discipline statistiche, Roma;
Biologo, Bologna;
Geologo, Roma.

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle Università e degli istituti superiori, sedi di esami di Stato, debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 7 maggio 1984 per la prima sessione e il giorno 26 novembre 1984 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'Università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro: FALCUCCI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1984.

Professione	Sedi
Dottore commercialista	Ancona
	Bari
	Bergamo
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria)
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli (Università statale)
	Napoli (Istituto universitario navale - scienze economico-marittime)

Professione	Sedi
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pescara (Università « G. D'Annunzio »)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trento
	Trieste
	Urbino
	Venezia
	Verona
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Chieti (Università « G. D'Annunzio »)
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (Chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (Università Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Urbino
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria - Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale - Ingegneria delle tecnologie industriali)
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Udine
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Pescara (Università « G. D'Annunzio »)
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Dottore agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Piacenza (Università cattolica)
	Pisa
	Sassari
	Torino
	Udine
Dottore forestale	Bari
	Firenze
	Padova
	Torino
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma

Professione	Sedi
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche . .	Bari
	Padova
	Roma
Biologo	Bari
	Bologna
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
Geologo	Roma

(6976)

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA DI TREVIGLIO

Concorso ad un posto di farmacista direttore di farmacia

Con deliberazione 21 settembre 1983, n. 5, la commissione amministratrice dell'azienda farmaceutica municipalizzata di Treviglio ha bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di farmacista direttore di farmacia, il cui testo è pubblicato all'albo pretorio del comune di Treviglio.

Limiti d'età: non superiore ad anni 35.

Titolo di studio: diploma o laurea in farmacia; oppure laurea in chimica e farmacia, con relative abilitazioni all'esercizio professionale conseguite presso una Università, istituto o scuola superiore dello Stato od istituto ad essi equiparato a tutti gli effetti di legge.

Termine di scadenza: le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18 del 17 gennaio 1984.

Gli interessati possono richiedere informazioni ed il testo del bando alla segreteria dell'azienda.

(67)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 6 del 6 gennaio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club Bari: Concorso pubblico, per esami, a un posto di collaboratore del ruolo amministrativo, da assegnare all'ufficio amministrativo dell'Automobile club Bari.

R E G I O N I

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1983, n. 44.

Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 23 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

Ambito di applicazione delle norme

Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1981, n. 348, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

Possono altresì essere inclusi, su richiesta motivata dell'ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della giunta regionale quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica, fermo restando la destinazione d'uso e l'applicazione di un canone non inferiore a quello determinato ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 della presente legge.

Le norme della presente legge si applicano altresì alle assegnazioni delle case-parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di con-

corso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore ai 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Non si considera adeguato l'alloggio dichiarato inabitabile per motivi statici;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto *c)* su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio *adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale* cui si riferisce il bando di concorso. Non concorrono nella determinazione del valore locativo complessivo gli alloggi dichiarati inabitabili per motivi statici. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 382, e con i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20 *per cento per aree accessorie e di servizio):*

40 mq + 8 mq = mq 48 per 1-2 persone;
60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone;
75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone;
95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente, così come di seguito specificato:

a) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

c) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

d) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata-periferica corrispondente al parametro 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Alla formazione del reddito di riferimento concorrono tutti gli emolumenti, indennità, pensioni percepiti, eventualmente esentasse;

g) non trovarsi nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, e sia stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della (o delle) persona(e) convivente(i).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lettere *c), d), e), g)*, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Art. 3.

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai singoli comuni.

Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla giunta regionale. In sede di prima applicazione i bandi vengono emanati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli aggiornamenti, di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre e la relativa graduatoria definitiva deve essere approvata entro il 30 settembre dell'anno successivo.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

I comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi.

Nel caso di mancato adempimento nei termini prescritti la giunta regionale provvede in sostituzione.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la giunta regionale si riserva di autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

Art. 4.

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso indica:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requistii per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla giunta regionale per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero, a pena di esclusione.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni, per i residenti nell'area europea, e di novanta giorni per i residenti nei paesi extra europei.

La giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo del bando di concorso e il modulo tipo della domanda.

Art. 5.

Contenuti e presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in suo favore i requisiti di cui al precedente art. 2 ed in favore dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) dello stesso art. 2.

Art. 6.

Istruttoria della domanda

Il comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione integrativa anche avvalendosi della collaborazione del comune in cui il concorrente risiede o lavora.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e accertate. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 7.

Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica territorialmente competente.

In caso di inadempienza la giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria.

Il comune, qualora riscontri difformità tra gli elementi dichiarati dal concorrente e quelli di fatto certi in proprio possesso, provvede a corredare la propria istruttoria dei documenti necessari ai fini della determinazione della commissione di cui al successivo art. 7, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario comunale, ove esistente.

Art. 7.

Commissione di assegnazione

La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale con competenza territoriale provinciale.

La commissione è così composta:

a) da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente della corte d'appello;

b) dal sindaco del comune interessato alla formazione della graduatoria o suo delegato;

c) da tre consiglieri del comune interessato alla formazione della graduatoria, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato dalle medesime;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;

f) da un rappresentante dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, designato dall'ente medesimo;

g) da un rappresentante designato dalla giunta regionale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente o gli altri componenti designati restano in carica per il periodo corrispondente a quello dell'organo che li ha nominati.

L'ufficio di segreteria della commissione è formato da dipendenti dell'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica.

La commissione ha sede presso l'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia interessata.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico del comune interessato alla formazione della graduatoria.

Art. 8.

Punteggi di selezione della domanda

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

a1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato ai sensi del precedente art. 2, lettera *f*):

non superiore a lire 1.000.000 annue per persona: punti 3;
non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 2;
non superiore a lire 2.000.000 annue per persona: punti 1.

Dette classi di reddito vengono aggiornate con deliberazione del consiglio regionale in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal C.I.P.E., ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 15 febbraio 1980, n. 25;

a2) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da 6 persone ed oltre: punti 1;

a3) richiedenti che abbiano superato il sessantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 1;

a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a 2 anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

Il puntegigo è attribuibile — a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentacinquesimo anno di età — soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini della attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3: punti 1;

a6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): punti 1.

A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, per condizioni soggettive, un punteggio superiore a 6.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

b1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b1.1.) abitazione in locale adibito impropriamente ad alloggio o procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica: punti 3;

b1.2.) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto *b1*) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b2.1.) abitazione in alloggio sovraffollato:

da oltre due a tre persone a vano utile: punti 1;
da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 3;
da oltre quattro persone a vano utile: punti 4;

b3) abitazione in alloggio antigienico in relazione alle condizioni micro-climatiche che verranno definite con provvedimento della giunta regionale, da certificarsi dall'autorità comunale competente: punti 3.

Le condizioni dei precedenti punti *b3*) e *b1.1*.) non sono tra loro cumulabili;

b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti 3.

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE REGIONALI:

verranno determinate con successivo provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in relazione all'insorgere di fenomeni di carattere sociale e potranno comportare l'attribuzione al massimo di 2 punti.

A parità di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dalla stessa commissione.

Per l'effettuazione del sorteggio viene conferita precedenza alle domande di assegnazione dei richiedenti che si trovino, in ordine, nelle condizioni indicate ai precedenti punti *b1.1.*, *b1.2.*, *b4.*

Successivamente il sorteggio verrà effettuato tra le domande che per una singola condizione oggettiva o soggettiva abbiano conseguito il punteggio parziale più elevato.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti *a1* e *a2*, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, per l'assegnazione della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 60, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lettera *a3*, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La giunta regionale provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 16.

La giunta regionale svolge azione di indirizzo e coordinamento dell'attività delle commissioni di cui al precedente art. 7, al fine di uniformare i criteri di attribuzione dei punteggi e di formazione delle graduatorie.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi. I comuni seguono altresì le stesse forme di pubblicità previste per il bando.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo raccomandata.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione in carta legale alla commissione, sulla quale la stessa decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 10.

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera *f)* del precedente art. 2, nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti, segnalati dal comune, ai sensi del precedente art. 6, ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa anche tramite formale audizione del soggetto interessato, provvede alla sospensione del concorrente dalla graduatoria ed alla relativa segnalazione agli uffici finanziari.

Art. 11.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate, almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare previa richiesta motivata di autorizzazione alla giunta regionale i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392.

E' altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 12.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangono i requisiti, eccezion fatta per il punteggio relativo all'eventuale nuova situazione abitativa.

Qualora il comune accerti da parte dell'assegnatario la mancanza di alcuno dei requisiti o delle condizioni ai sensi del secondo comma del presente articolo, il comune stesso trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 7, la quale, nei successivi venti giorni, provvede alla eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o dall'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Art. 13.

Assegnazione e standard dell'alloggio

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 2, lettera *c)*.

Sono ammesse assegnazioni in deroga e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e

degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 14.

Scelta degli alloggi

Il sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando, con almeno sette giorni di preavviso, il giorno per la scelta dell'alloggio presso la sede dell'ente gestore.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

Art. 15.

Consegna degli alloggi

Effettuata la scelta dell'alloggio, il comune trasmette all'ente gestore l'elenco degli assegnatari con l'indicazione degli alloggi scelti e l'intera documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni in base dei quali è stata effettuata l'assegnazione.

Tutti i documenti dell'assegnazione vengono, a cura dell'ente gestore, archiviati e conservati ed i relativi dati trasmessi per la registrazione e memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Entro cinque giorni dalla ricezione della documentazione, di cui al primo comma, l'ente gestore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione.

L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'ente, il contratto di locazione.

Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal precedente comma, l'ente gestore fissa all'assegnatario un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

L'alloggio consegnato ai sensi dei commi precedenti deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano per l'interessato gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine di cui al precedente comma, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di giorni dieci.

Qualora l'occupazione non venga effettuata l'ente gestore trasmette gli atti al comune per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Art. 16.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

La giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota non superiore al 25 per cento degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui all'art. 7, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 per cento stabilita dal primo comma del presente articolo. La proposta dei comuni dovrà tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni nella citata legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Art. 17.

Subentro nella domanda e nella assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare, come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza *more-uxorio*, di parentela ed affinità, anche secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto di subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.

Titolo II

CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 18.

Programmazione della mobilità

Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, di intesa con il comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota definita dal comune non superiore al 15 per cento di quelli di nuova assegnazione.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente indivi-

duazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento esistenti da almeno tre anni, secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità formati attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore, secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari;

c) la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario, ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

d) priorità alle domande di cambio, fondate sulla presenza del nucleo familiare di portatori di handicaps o comunque di gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'ultilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione, alle domande degli anziani disposti a lasciare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi, alle esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro;

e) istituzione, obbligatoria nei comuni superiori a 10.000 abitanti, di una commissione per la valutazione delle domande di cambio dell'alloggio, composta così come previsto dal successivo art. 19.

La giunta regionale provvede, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare apposite modalità per l'applicazione dei criteri di cui al precedente comma.

Art. 19.

Commissione per la mobilità

La commissione, istituita presso il comune, è così composta:

da un rappresentante dell'ente gestore;

da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

da tre rappresentanti del comune su cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.

La commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento e forma la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio sulla base delle modalità che saranno fissate dalla giunta regionale per la formazione della graduatoria.

Titolo III

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 20.

Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i massimali fissati dal C.E.R. ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate pari almeno al 50 per cento dei predetti costi da destinare:

a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per gli altri alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, sulla base di programmi annuali comunicati alla Regione entro sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'ente gestore.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi.

Art. 21.

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 gli enti gestori si basano sui caratteri oggettivi degli alloggi e sul reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 22.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, 17, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Per la determinazione della superficie convenzionale non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 23.

Determinazione del canone di locazione

Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente art. 22.

Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo di base moltiplicato per i coefficienti indicati nel precedente art. 22.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato nella misura seguente:

per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1978: L. 295.000 al mq;

per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1980: L. 375.000 al mq;

per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1982: L. 442.000 al mq.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la giunta regionale fisserà, entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base a metro quadrato. Nella fase di prima applicazione la giunta regionale provvederà entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il canone di locazione, determinatosi ai sensi dei precedenti commi, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1982, degli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 55 per cento delle variazioni annuali, accertati dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Detti aggiornamenti annuali per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono computati complessivamente sulla base della variazione luglio 1978-luglio 1982 dell'indice dei prezzi accertata dall'I.S.T.A.T. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati sulla base del 55 per cento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'I.S.T.A.T. con riferimento al mese di luglio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione.

Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 il canone di locazione non è soggetto ad alcuna integrazione.

Art. 24.

Aggiornamento del canone di locazione

Il canone di locazione è aggiornato ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, nella misura stabilita dal C.E.R.

Art. 25.

Calcolo del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, cui competono percentuali del canone determinato:

1) nella misura del 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

2) nella misura del 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 50 per cento;

3) nella misura del 50 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 2) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione diminuito del 25 per cento;

4) nella misura del 70 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione;

5) nella misura del 90 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto 4) e non superiore al limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 30 per cento;

6) nella misura del 100 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 5) ed inferiore al limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 65 per cento;

7) nella misura del 120 per cento e comunque non superiore a quella derivante dalla determinazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 6).

I redditi di cui al punto 1) s'intendono effettivi; quelli di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) s'intendono determinati con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 21. Gli stessi redditi sono aggiornati annualmente con deliberazione del consiglio regionale, secondo i criteri di cui al precedente art. 8, comma primo.

Per gli assegnatari con redditi da lavoro dipendente o da pensione inferiori al limite di decadenza, l'ente gestore riduce il canone di locazione, qualora eccedente, al 7 per cento del reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza annuale e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote *b)* e *c)* di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è comunicata alla giunta regionale la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

Art. 26.

Collocazione delle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 25 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 27.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Nei primi sei mesi di vigenza l'eventuale incremento del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 25, rispetto a quello corrisposto da ciascun assegnatario alla data del 31 dicembre 1982, è ridotto del 50 per cento. Nei successivi 12 mesi detto incremento è ridotto del 25 per cento.

Art. 27.

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata annualmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10 e alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subìto nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Art. 28.

Fondo sociale

E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale appartenenti alla fascia 1) di cui al precedente art. 25, nonché per l'attivazione della mobilità ai fini dell'ottimizzazione dell'uso del patrimonio abitativo.

La giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso.

Art. 29.

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione. Dei casi sopracitati l'ente gestore informa l'amministrazione comunale per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

All'atto della cessazione delle condizioni di cui al precedente comma l'ente gestore determina le modalità di recupero delle somme dovute.

In caso di risoluzione del contratto per morosità e conseguentemente decadenza dall'assegnazione il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Titolo IV

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 30.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni sulla base dei criteri indicati nel presente articolo e secondo modalità di applicazione che saranno emanate dalla giunta regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

In caso di particolari esigenze o difficoltà l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

E' data facoltà all'ente gestore di estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 31.

Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione

del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla giunta regionale, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Titolo V

ANNULLAMENTO E DECADENZA

Art. 32.

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni conseguite sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

In termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione di cui al precedente art. 7.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 33.

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 34, primo comma.

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

Art. 34.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che nel corso del rapporto fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 21, superiore al limite previsto per l'assegnazione e fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

L'ente gestore preavvisa gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. La decadenza verrà dichiarata dopo quattro accertamenti annuali, qualora alla formazione del reddito familiare concorrano quelli di figli conviventi.

Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza agli assegnatari interessati viene applicato il canone di locazione come determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

In sede di prima applicazione delle presenti norme ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi.

Art. 35.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

Il sindaco territorialmente competente deve perseguire ai sensi di legge chi occupi senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Il sindaco dispone altresì, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 novembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 11 *aprile* 1983 (*atto n.* 874), *in data* 13 *giugno* 1983 (*atto n.* 958) *e in data* 17 *ottobre* 1983 (*atto n.* 1044) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 18 *novembre* 1983.

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1983, n. 45.

Convalidazione della deliberazione del 10 maggio 1983, n. 2543, relativa al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste della somma di L. 37.793.695 per indennizzo alla ditta avv. Biavati Mario.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 23 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidata la deliberazione della giunta regionale del 10 maggio 1983, n. 2543, per la parte relativa al prelevamento della somma di L. 37.793.695 dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) per l'anno finanziario 1983 e all'iscrizione di pari importo al cap. 5009 denominato: «Indennizzo per cessione di utenza irrigua delle acque del Fosso Moiano a seguito dei lavori eseguiti dallo Stato per l'adduzione di apporti idrici del bacino al lago Trasimeno».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 21 novembre 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 ottobre 1983 (atto n. 1043) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 novembre 1983.

(6528)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1983, n. 67.

Modifica secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° aprile 1983, n. 11. Normativa in materia di bonifica.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 16 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 27 della legge regionale 1° aprile 1983, n. 11 «Normativa in materia di bonifica» è sostituito dal seguente: Alla concessione formale della fidejussione si provvede con provvedimento del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Alla copertura del rischio complessivo valutabile in lire 400.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1071 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1983, per competenza.

Nel medesimo stato di previsione è istituito ed iscritto il cap. 2789 (di nuova istituzione nel sett. 27, tit. 2, sez. 10, ctg. 5, dest. progr. 1, nat. giur. 1) denominato «Concessione di garanzia fidejussoria in favore del consorzio di bonifica» con lo stanziamento, per sola competenza, di L. 400.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 novembre 1983

SPADACCINI

(6970)

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 68.

Proroga delle leggi regionali n. 64 e n. 67 del 27 agosto 1982. (Contrib. a ist. cult.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *dicembre* 1983

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo finanziario di cui alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 67, a favore del «Centro studi dannunziani» di Pescara, elevato a L. 40.000.000 e quello di cui alla legge regionale 27 agosto 1982, n. 64 a favore della fondazione «Premio Michetti» di Francavilla al Mare, sono rinnovati per l'anno 1983.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1983, in L. 80.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(*Omissis*).

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 novembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1983, n. 69.

Istituzione del comitato regionale per la celebrazione del 40° anniversario della Resistenza e della Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, sotto il patrocinio della Regione, un comitato regionale per la celebrazione in Abruzzo del 40° anniversario della Resistenza e della Liberazione, da tenersi in Lanciano, città decorata di medaglia d'oro al valor militare.

Art. 2.

Il comitato regionale di cui al precedente articolo è così composto:

il presidente della giunta regionale;
il presidente del consiglio regionale;
l'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
il commissario del Governo per la Regione;
il comandante del presidio militare;
il comandante della brigata «Maiella»;
i comandanti delle formazioni partigiane riconosciute operanti in Abruzzo;
i sindaci dei comuni dell'Abruzzo decorati al valor militare;
i rettori delle Università abruzzesi;
il sovraintendente scolastico regionale;
i presidenti delle amministrazioni provinciali;
i rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, del corpo volontari della libertà e dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti;
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
i rappresentanti delle associazioni: famiglie caduti per la libertà, decorati al valor militare, mutilati ed invalidi di guerra, combattenti e reduci.

Art. 3.

Il comitato regionale si avvale di una giunta esecutiva così composta:

il sindaco della città di Lanciano decorata di medaglia d'oro al valor militare - presidente;
un rappresentante della giunta regionale;
un rappresentante del consiglio regionale;
i rappresentanti delle associazioni partigiane, combattentistiche e d'arma aventi sede in Lanciano;
i rappresentanti delle sezioni locali dei partiti democratici e antifascisti;
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali locali;

i presidi degli istituti scolastici ed i direttori didattici di Lanciano;

i rappresentanti delle organizzazioni artistiche e culturali aventi sede in Lanciano.

Spetta alla giunta esecutiva formulare le proposte circa le manifestazioni da organizzare nell'ambito della celebrazione.

Art. 4.

La Regione, se richiesto, assicura il patrocinio ad analoghe iniziative intese a celebrare il quarantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione, da svolgersi in Abruzzo, sotto la responsabilità organizzativa ed esecutiva degli enti promotori.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 60.000.000, di cui L. 50.000.000 per la celebrazione prevista dal precedente art. 1 e L. 10.000.000 per la concessione di contributi agli enti promotori delle iniziative di cui al precedente art. 4.

All'onere di L. 60.000.000 si fa fronte, per l'anno 1983, introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 novembre 1983

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1983, n. 70.

Istituzione del parco sorgenti del fiume Vera.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 12 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del parco

E' istituito il parco territoriale attrezzato « Sorgenti del fiume Vera » ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 61, in località Tempera nel comune di L'Aquila secondo la delimitazione prevista dal piano regolatore generale vigente nel comune.

Art. 2.

Gestione del parco

La gestione del parco è demandata alla comunità montana « Amiternina » ai sensi dell'art. 9 della suddetta legge regionale n. 61/80.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 61/80 la comunità montana « Amiternina » può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di utenti regolarmente costituite tra i naturali di Tempera.

Art. 3.

Programma pluriennale di attuazione

L'ente gestore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 61/80, che dovrà recepire le indicazioni del piano particolareggiato di attuazione previsto dall'art. 47 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune di L'Aquila.

In difetto, il consiglio regionale demanderà la predisposizione dello strumento di cui al comma precedente all'unità operativa per i parchi costituita presso l'ufficio del piano della giunta regionale.

Art. 4.

Contenuti del programma pluriennale di attuazione

I contenuti del programma di attuazione sono quelli indicati dall'art. 7 della legge regionale n. 61/80.

La localizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo il programma predisposto è consentita anche per i territori che ricadono fuori dall'area di delimitazione del parco, ma che siano comunque all'interno del comune di L'Aquila e funzionalmente collegati con essa secondo le prescrizioni del piano regolatore generale del comune.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1983, in L. 30.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

(Omissis).

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 15 novembre 1983

SPADACCINI

(6971)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227